CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0014988 - 09/11/2015
USCITA
Allegati : 0

FM/COO/ab

Roma, 9 NOV. 2015

Spett. le
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bari
Via Venezia, 13
70122 - Bari

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 216/2015 – convocazione dell'esponente e incolpato prima dell'apertura del procedimento

Con riferimento al Vs. quesito del 24/09/2015 (prot. C.n.d.c.e.c. n.13036 del 28/09/2015) con il quale si chiede se è possibile convocare l'esponente e l'incolpato prima dell'apertura del procedimento, si osserva quanto segue.

La fase di analisi preliminare è caratterizzata da minore formalità rispetto alla fase post apertura del procedimento disciplinare: infatti l'articolo 7 al comma 6 prevede l'obbligo di invito all'interessato a visionare gli atti e fornire chiarimenti più opportuni in ordine ai fatti denunciati, fissando un termine non inferiore a cinque giorni per il deposito di documenti e/o memorie.

Non è quindi previsto un obbligo di audizione ma rientra nelle facoltà dell'organo di disciplina poter convocare l'iscritto e l'esponente al fine di avere una miglior conoscenza dei fatti addebitati da terzi e a garantire al collega la più ampia facoltà di difesa senza che tutto ciò comporti ancora giudizio alcuno.

Con i migliori saluti

Francesca Maione

Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma – Tel. +39 06478631 – Fax +39 0647863349